DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2017, n. 329 Costituzione e designazione del distinct body in materia di aiuti di Stato.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal direttore amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto riferisce quanto segue il Vice Presidente:

In data 3 giugno 2016 la DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un documento di *Common Understanding* per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Il documento di *Common Understanding,* funzionale all'implementazione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.

Tra gli obiettivi principali del *Common Understanding* vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi procedurali.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il *Common Understanding* prevede che tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di *distinct bodies* che svolgano la funzione di centro di competenza, all'interno delle amministrazioni concedenti aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato.

Il distinct body riveste principalmente il ruolo di fornire supporto, sotto forma di pareri non vincolanti, per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

Il distinct body, pertanto, può essere attivato, innanzitutto, nella fase di preparazione della misura, su richiesta degli uffici che predispongono la misura in caso di dubbi sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE.

Inoltre, in caso di notifica, il distinct body deve verificare che il formulario di notifica sia stato adeguatamente compilato e deve formulare apposito parere da allegare alla notifica. In assenza di tale allegato il DPE non potrà procedere alla pre-validazione necessaria per la notifica.

In entrambi i casi (preparazione della misura e notifica) il parere del distinct body serve ad evitare o ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata ab origine da illegalità e/o incompatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.

In particolare, il distinct body, su richiesta degli uffici, effettua una preliminare valutazione sulla possibilità che la misura da predisporre costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE.

Nel caso in cui la misura costituisca aiuto di Stato, il distinct body può essere consultato dagli uffici che preparano le misure di aiuto per identificare la base giuridica europea idonea a garantire che la misura in questione sia considerata compatibile con la normativa europea (ad esempio: rientri nel campo di applicazione del c.d. "de minimis"; sia esente da notifica ai sensi del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione; sia compatibile con eventuali Orientamenti della Commissione europea; etc...).

Il parere del distinct body può essere, altresì, richiesto anche al momento della concessione dell'aiuto.

La verifica sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato diventa sempre più rilevante poiché dal 1° gennaio 2017, se una misura costituisce un aiuto di Stato, essa deve essere inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Infatti, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234, a decorrere dal 12 gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di inserimento e di interrogazione del Registro degli Aiuti di Stato costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L'inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Inoltre, le Amministrazioni, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere al *distinct body* di verificare la compilazione della Scheda AdS (Aiuti di Stato) che dovrà accompagnare la bozza di atto istitutivo o modificativo della misura di aiuto.

Il parere del *distinct body* può essere infine richiesto dagli uffici che predispongono le misure di aiuto in caso di pre-notifica o in caso di misure esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. misure GBER).

Qualora l'ufficio che predispone la misura di aiuto voglia richiedere il parere del DPE, dovrà preventivamente acquisire il parere del *distinct body*. Se, a seguito di detta consultazione, l'ufficio ritenga utile acquisire ulteriori valutazioni del DPE, dovrà far pervenire tale richiesta per il tramite di uffici di livello dirigenziale generale che trasmetterà, unitamente alla richiesta, anche il parere del *distinct body*.

In ogni caso, il parere del distinct body deve essere tracciabile e rimanere agli atti.

Nell'ambito delle prerogative del distinct body, il Common Understanding prevede che un rappresentante del distinct body sia tenuto a partecipare, unitamente ad un rappresentante degli uffici regionali chiamati a predisporre le misure che possono costituire aiuto di Stato, alle riunioni che il DPE indice periodicamente per trattare gli aspetti più rilevanti della normativa europea in materia di aiuti di Stato e migliorare il livello di scambio di buone pratiche maturate dalle diverse amministrazioni.

Le indicazioni attuative del *Common Understanding* elaborate dal DPE prevedono che il *distinct body* debba essere individuato all'interno dell'amministrazione, senza la possibilità che la relativa attività possa essere svolta da esterni all'amministrazione, sia funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura oggetto di valutazione e debba esserne garantita l'indipendenza.

Qualunque sia la struttura organizzativa del *distinct body,* questi deve far capo comunque al livello dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a detto livello.

Nella individuazione e composizione del *distinct body è*, inoltre, utile tener conto dei punti di contatto per gli aiuti di Stato (già esistenti e istituiti), per consentire di beneficiare *dell'expertise* in materia di aiuti di Stato già presente nelle amministrazioni stesse.

Per tutto quanto su esposto si propone:

• Che la struttura designata a svolgere le funzioni di "distinct body" in materia di aiuti di Stato previsto dal documento Common Understanding sia incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e di designare quali componenti la dott.ssa Silvia Piemonte, coordinatrice, la dott.ssa Maria Teresa Martire e la dott.ssa Laura Petrocelli.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di costituire la struttura competente a svolgere le funzioni di distinct body in materia di aiuti di Stato previsto dal documento Common Understanding ed incardinarla nella Segreteria Generale della Presidenza della G.R.;
- di designare quali componenti della struttura la dott.ssa Silvia Piemonte, coordinatrice, la dott.ssa Maria Teresa Martire e la dott.ssa Laura Petrocelli;
- di comunicare al DPE i riferimenti della struttura individuata per svolgere le funzioni di distinct body in materia di aiuti di Stato e di fornire al DPE i nominativi dei soggetti designati a farne parte per la successiva pubblicazione sulla propria webpage;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di notificare il presente provvedimento di Direttore di Dipartimento e alle strutture autonome e alla Autorità di gestione;

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Antonio Nunziante